SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1570)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Le Camere di commercio, industria e agricoltura, istituite con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, vivono e agiscono, fin dall'origine, in uno stato di grave carenza legislativa e vengono amministrate in regime semi-commissariale, regime di cui è difficile afferrare i limiti sul piano della retta applicazione dei princìpi generali del diritto amministrativo.

Le norme relative alla costituzione, al personale ed al funzionamento delle Camere di commercio, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale citato, e la istituzione di un consiglio elettivo, previsto dall'articolo 4 del decreto stesso, attendono ancora di divenire realtà, più che per contrasti di interessi e di opinioni, per una inspiegabile ignoranza del problema, con la conseguenza che qualsiasi iniziativa assunta in materia dal 1945 ad oggi è morta sul nascere.

Questa situazione è tanto più grave in quanto i princìpi di democraticità, di autonomia locale e di decentramento amministrativo, previsti dalla nostra Costituzione, sono gravemente violati dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944 — che da norma transitoria è divenuta norma regolatrice della situazione delle Camere di commercio da ormai trent'anni — e dalla normazione corporativa del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, che regola ancora — in maniera tuttaffatto claudicante per il suo contrasto con gli attuali princìpi generali dell'ordinamento dello Stato — l'amministrazione ed il funzionamento delle Camere stesse.

Infatti, l'amministrazione di ciascuna Camera era esercitata (fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) da una giunta, composta di un presidente, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e di membri nominati dal prefetto della provincia, sempre però con l'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; le funzioni di segretario generale delle Camere sono generalmente svolte da direttori degli uffici provinciali dell'industria e del commercio. Que-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800) — 2-3-4

sta, destinata ad essere una mera situazione transitoria a norma dell'articolo 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è divenuta prassi corrente a seguito di una costante pressione ministeriale; i controlli sull'attività delle Camere sono pesantemente svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con un completo svuotamento dell'autonomia camerale.

Per giunta, in fatto, questa situazione è reputata normale dal Ministero, il quale, senza tener conto che la giunta è l'unico organo camerale attualmente previsto, si è arrogato il potere di sciogliere giunte sostituendole illegalmente con commissari unici, creando così l'assurdo di un commissario di secondo grado.

È evidente l'identità tra controllori e controllati, identità che si realizza sul piano della pressione indiretta e dei poteri di fatto, senza l'assunzione di quelle responsabilità che devono corrispondere all'esercizio dei poteri legali, e che ha portato alla formazione di istituti anormali, prime fra tutti le gestioni speciali di fondi camerali.

La situazione normativa delle Camere non si è modificata in conseguenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 perchè il decreto rinvia ad una legge specifica il riordino della normativa sulle Camere e conferma al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di nomina dei presidenti, d'intesa con le Regioni.

Inoltre è da ritenere che i controlli previsti dal testo unico del 1934 siano stati aboliti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, per cui vengono applicati in fatto e consuetudinariamente; mentre devono esistere controlli efficienti, puntualmente previsti, e tali da non svuotare di contenuto l'autonomia ed il decentramento amministrativo previsti dall'articolo 5 della Costituzione della Repubblica.

Da una tale situazione di diritto e di fatto consegue la necessità di una regolamentazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura che:

a) dia agli organi camerali una effettiva rappresentatività democratica sia al fine di porre rimedio all'attuale stato di pressochè totale loro avulsione dalle categorie economiche, sia al fine di precluderne l'impiego, da parte del potere esecutivo, quali strumenti del suo governare e, purtroppo, del suo sottogovernare il Paese;

b) faccia delle Camere di commercio degli enti efficienti, in grado di realizzare, sul piano locale, una valida azione di propulsione economica, integrando le categorie produttive nell'amministrazione pubblica, in modo da consentire che tale azione sia al massimo grado aderente alle esigenze dell'economia locale;

c) e risolva, pertanto, ad un tempo, gli indilazionabili problemi di efficienza funzionale e di buona amministrazione della cosa pubblica che, allo stato delle cose, si presentano in questo vasto e delicato settore della nostra vita economico-sociale.

Istituzione e funzioni delle Camere

Il presente disegno di legge muta altresì il nome delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in Camere provinciali dell'economia in quanto è ispirato a far sì che tali enti siano democraticamente rappresentativi di tutti gli interessi locali nella sfera produttiva e siano anche rispondenti ai loro fini istituzionali, correttamente amministrati ed operanti in funzione del generale interesse, ma ribadisce inoltre la loro autonomia a livello locale.

Attraverso gli articoli da 1 a 15, relativi all'istituzione ed alle funzioni delle Camere, i proponenti confidano di essere pervenuti a far risultare, con sufficiente precisione e chiarezza, sia la natura di enti a pluralità determinata di funzioni e di compiti, che è propria delle Camere provinciali dell'economia, sia i fini istituzionali delle stesse.

Statuito, con l'articolo 21, che i compiti funzionali di rappresentanza e di coordinamento di tutte le attività economiche provinciali e di tutela degli interessi unitari degli operatori economici provinciali devono sempre conciliarsi con gli interessi genenali della Nazione, l'ampiezza del successivo articolo 3, con i suoi quindici paragrafi,

deriva sia dalla molteplicità e complessità delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Camere, sia dalla necessità di conseguire, mercè una dettagliata elencazione degli stessi, la maggiore possibile certezza del diritto circa la competenza delle Camere e l'esercizio delle loro attività.

In effetti, attraverso l'articolo 3, non si fa che confermare in gran parte le odierne attribuzioni di funzioni e di compiti delle Camere. Essi sono compiti di coordinamento, di iniziativa e di impulso nel campo delle attività industriali e commerciali nelle province di rispettiva competenza (con estrinsecazione delle proprie attività sia autonomamente sia concorsualmente con quelle di ogni ente pubblico interessato all'economia), nonchè funzioni certificative, tutorie e contenziose, da svolgersi armonizzando, sulla base delle relative norme vigenti nel territorio nazionale e nella Regione di appartenenza di ciascuna Camera, l'azione camerale con quella degli altri enti pubblici e degli organi dello Stato, le cui norme risultano appunto specificamente richiamate nel testo dell'articolo di cui si tratta, ogni qualvolta ciò è necessario.

Innovazione rilevante, che pare al proponente sia da sottolineare, è quella prevista dal paragrafo 3) dell'articolo in parola. Infatti, secondo detta innovazione, spetterà alle Camere dell'economia (e non ai loro uffici di statistica) di fungere direttamente, per le rilevazioni statistiche disposte dall'Istituto centrale di statistica ed in occasione di censimenti, da organi provinciali dell'Istituto stesso. L'innovazione si ispira ad una doverosa ortodossia costituzionale oltre che al rispetto di uno dei fondamentali princìpi del nostro ordinamento giuridico.

Infatti, solo a seguito di una circolare ministeriale (n. 361/*c* del 4 giugno 1949), venivano unificati gli uffici di statistica delle Camere di commercio e degli uffici provinciali industria e commercio in evidente violazione sia dell'articolo 97 della Costituzione, che impone l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge, sia del principio del nostro ordinamento giuridico secondo cui gli uffici interni di un ente non possono avere rilevanza esterna.

Tra gli articoli da 5 a 9, che regolano la materia dell'accertamento degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi, particolare attenzione merita l'articolo 6 che contempla la pubblicazione delle raccolte degli usi locali, mentre dall'esame degli articoli da 10 a 13, contemplanti la disciplina dell'anagrafe delle imprese, risulterà come vengano istituiti sia la denuncia alla Camera provinciale dell'economia anche delle imprese agricole, sia il deposito delle firme dei proprietari, amministratori e procuratori delle imprese stesse; ciò essendo parso ai proponenti rispondente ad una evidente esigenza di completezza anagrafica, conoscitiva e informativa.

Senza innovare peraltro sostanzialmente rispetto alla precedente normativa, si è ritenuto opportuno sostituire alla generica ed imprecisa dizione « ditta », già usata, la dizione « impresa », ritenendo comprese entro tale termine sia l'impresa commerciale che quella artigianale che la piccola impresa agricola.

Quanto ai successivi articoli 14 e 15, basterà la loro lettura perchè ci si renda conto delle rispettive loro ragioni d'essere e delle esigenze cui sono ispirate.

Organi e loro funzioni

Sin dal primo articolo del titolo III si ricava, attraverso l'ordine in cui gli organi vi sono elencati, l'ispirazione democratica della legge, che attribuisce al consiglio, quale espressione democratica delle categorie interessate, un posto di preminenza in tutta l'attività camerale, riservando al presidente ed alla giunta, ovviamente con adeguate rispettive sfere di poteri, funzioni esecutive nell'ambito dei deliberati consiliari.

Per quanto concerne sia la composizione del consiglio (articoli 17 e 19), sia l'elezione del presidente (articolo 20), sia la composizione e l'elezione della giunta (articolo 21) non vi è che da rifarsi al testo degli articoli.

Dal testo dell'articolo 22 emerge poi chiaramente la sovrana funzione del consiglio, mentre è palese lo spirito informatore delle norme sulla pubblicità delle sedute (arti-

colo 23), sulla data obbligatoria di insediamento del consiglio (articolo 24) e sullo scioglimento dello stesso (articolo 25).

Trattasi evidentemente nel caso dell'articolo 23 dell'attuazione di una misura di elementare democrazia volta a garantire, attraverso la pubblicità delle sedute, il diretto, e pertanto migliore, controllo da parte dei rappresentati sull'attività dei loro rappresentanti.

Trattasi nell'articolo 24 di impedire che, per qualsivoglia motivo, possa verificarsi una pregiudizievole lunga carenza dell'organo sovrano della Camera.

Trattasi infine nel caso dell'articolo 25 di garantire la libertà del consiglio sottraendolo alla possibilità di arbitrari scioglimenti da parte del potere esecutivo, garanzia che pare adeguatamente predisposta attraverso le prescrizioni dell'articolo in parola.

E, per quanto concerne i compiti del presidente e della giunta, i testi degli articoli 26 e 27, che rispettivamente li contemplano, sembrano adeguatamente formulati per evitare incertezze sulla natura e i limiti di detti compiti.

Infine, il principio della gratuità delle cariche camerali (consacrato nell'articolo 28) e la prescrizione per la validità delle deliberazioni degli organi camerali dei *quorum* di cui all'articolo 29 sembrano conformi ai generali criteri ispiratori del disegno di legge.

I componenti degli organi camerali (elezione, designazione, nomina)

Una particolare attenzione meritano gli articoli di cui a questo capo, dai quali chiaramente emerge come, per la formazione del consiglio, il disegno di legge sia, in massimo grado, ispirato ai princìpi generali di democraticità dell'ordinamento giuridico nazionale. E solo ragioni di ordine pratico hanno impedito di stabilire che tutti i membri del consiglio siano elettivi, così come previsto per i rappresentanti delle categorie produttive.

Dette ragioni possono essenzialmente riassumersi nella mancata attuazione, sino ad ora, degli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Talchè, mancando tuttora una disciplina giuridica dei sindacati dei lavoratori e, conseguentemente, una concreta possibilità di elezioni nel loro ambito, si è ritenuto di dover ricorrere (articolo 33) alla nomina dei consiglieri non elettivi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori.

I consiglieri non elettivi hanno gli stessi diritti e doveri di quelli elettivi (articolo 33) e per essi sono essenziali gli stessi requisiti (articolo 33) e valgono le incompatibilità previste per i consiglieri elettivi (articolo 34).

Le norme di cui agli articoli da 35 a 44 non hanno in effetti altra natura che quella volta a garantire la più scrupolosa procedura elettorale ed il retto funzionamento dell'organo.

Ordinamento degli uffici

Anche nelle norme relative all'ordinamento degli uffici, il disegno di legge, secondo la sua ispirazione generale, si è attenuto rigidamente ai criteri della migliore amministrazione.

Così, predisposto con l'articolo 45 (relativo alla pianta organica e ad un regolamento-tipo da emanarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) quanto indispensabile per stroncare il malvezzo degli organici elastici ed in continua dilatazione per pressioni ed interferenze di varia origine e natura, con gli articoli da 46 a 50 si è stabilito quanto idoneo a garantire l'assunzione del personale sulla base del merito e secondo criteri di giustizia, mentre con gli articoli 51 e 52 si sono predisposti, con le dovute garanzie per il personale, gli strumenti disciplinari indispensabili per il buon governo di ogni ente.

Particolare attenzione merita in questo titolo l'articolo 54 in quanto, attraverso le sue prescrizioni, è eliminata la possibilità che, attraverso distacchi di personale, imposti da altri enti o uffici pubblici o arbitrariamente disposti dalle Camere dell'economia, le stesse vengano indirettamente tassate a favore di altri enti o vengano co-

stituite posizioni di particolare favore di singoli impiegati camerali, con ciò reprimendosi un fenomeno oggi veramente preoccupante.

Il divieto di assunzione di personale avventizio elimina i possibili nepotismi, anche in applicazione del principio generale indicato all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, mentre l'ulteriore divieto dell'opera di consulenti e comunque di prestazioni professionali di elementi esterni all'amministrazione vuole eliminare abusi dello stesso genere e, allo stesso tempo, tutelare la dignità del personale camerale.

Amministrazione delle Camere

Con gli articoli di questo titolo si è inteso dare una nuova regolamentazione ai necessari controlli sulle Camere di commercio perseguendo ad un tempo l'autonomia delle stesse e l'armonizzazione delle loro attività con gli interessi generali della Nazione.

Particolare rilievo meritano, tra gli altri, gli articoli 56 e 57 con la loro prescrizione di investire il patrimonio camerale in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge e di non creare fondi comuni con altre Camere o fondi speciali, gestiti comunque fuori bilancio.

Si è inteso, con detta prescrizione, eliminare tutti i fondi speciali che sono stati costituiti nel lungo periodo di carenza legislativa.

Ed alla finalità di evitare che si perpetuino le degenerazioni subite in passato dalla finanza delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono ispirati il divieto per le Camere di assumere partecipazioni in organismi di qualsiasi genere, privi di personalità giuridica, e di contribuire finanziariamente comunque ad essi e la prescrizione di non concedere contributi se non esclusivamente per finalità di incentivazione economica e subordinatamente a presentazione di rendiconto dell'impiego del contributo (articolo 59).

Altresì dall'esperienza è stato ispirato l'articolo 60 con i suoi divieti di corrispondere a qualsiasi titolo emolumenti a funzionari dello Stato o di altri enti pubblici (fatta eccezione per i gettoni di presenza in dipendenza di partecipazione a commissioni istituite con provvedimento legislativo) e di assumere, da parte delle Camere, oneri per il funzionamento di uffici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici; così come dettati dall'esperienza sono i divieti, per le Camere, di cui al precedente articolo 54, di distaccare, anche temporaneamente, personale presso altri enti od uffici pubblici, di assumere personale avventizio a tempo sia indeterminato che determinato, nonchè di avvalersi dell'opera di consulenti e comunque di prestazioni professionali di elementi esterni all'amministrazione camerale se non per lavori tecnici, per i quali non esista personale qualificato nei ruoli dell'organico delle Camere.

Vigilanze ministeriali o regionali

L'importanza per l'economia nazionale, oltrechè provinciale, dell'attività delle Camere dell'economia, la necesità di armonizzare tale attività con l'attività dello Stato, il fatto che fini della Camera di commercio sono allo stesso tempo fini dello Stato e che, quindi, in relazione a tali fini, le Camere dell'economia si pongono come enti ausiliari degli organi statali, impongono che le Camere dell'economia siano sottoposte alla vigilanza del Ministero o della Regione più direttamente interessati all'attività amministrativa nel campo economico.

Da ciò le prescrizioni degli articoli da 61 a 65 di questo titolo, ed in particolare quella, di cui all'articolo 62, della comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle deliberazioni camerali e quella, di cui all'articolo 64, delle approvazioni indispensabili da parte dello stesso Ministero, per quanto concerne le materie di sua competenza.

Nel considerare tali prescrizioni va, però, tenuto conto di quanto stabilito col terzo comma dell'articolo 64 per eliminare la possibilità che gli enti vigilanti non facciano conoscere la loro approvazione o disapprovazione dei provvedimenti camerali con la necessaria urgenza. Così pure va tenuto nel massimo conto come, con il quarto comma dello stesso articolo, si sia sancita l'inesistenza di un qualsiasi rapporto gerarchico tra Ministero o Regioni da un lato e Camere dell'economia dall'altro, tanto da rendere impossibile al Ministero di assumere arbitrariamente iniziative di esclusiva competenza delle Camere stesse, attribuendosi peraltro allo stesso il potere di ordinare il compimento degli atti necessari in presenza di indebite omissioni delle Camere dell'economia (articolo 65, secondo comma).

Risorse finanziarie

Gli articoli 66 e 67 del presente disegno di legge individuano le fonti di finanziamento diretto ed indiretto sulle quali debbono fare affidamento le Camere provinciali dell'economia.

Sono evidentemente escluse dalle entrate indirette quelle che possono derivare da speciali assegnazioni di fondi da parte dello Stato o delle Regioni a fronte di compiti e di funzioni delegate che potranno essere attribuiti alle Camere provinciali dell'economia.

Sono invece previste all'articolo 66 come entrate dirette:

diritti sulle iscrizioni nei ruoli, albi ed elenchi tenuti dalle Camere e diritti sui certificati dalle stesse rilasciati secondo la misura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, come convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;

eventuali rendite patrimoniali e contributi, donazioni ed eredità di enti pubblici o provenienti da privati;

entrate derivanti dalle gestioni di aziende speciali o dalla partecipazione alle stesse;

diritti sui servizi di Borsa, ove questa esista.

È inoltre prevista dall'articolo 67 come entrata derivata una quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale quota è fissata annualmente nella legge finanziaria prevista dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Disposizioni di attuazione e transitorie

Le diverse ragioni d'essere dei nove articoli delle disposizioni di attuazione e transitorie sono rese ben palesi dai testi di ciascuno di essi, per cui non appare necessaria una diffusa illustrazione dei criteri ispiratori delle diverse loro prescrizioni.

Così è evidente, in quanto rispondente ad una elementare logica, la ragion d'essere del disposto dell'articolo 68, che fissa un termine alle imprese per la regolarizzazione delle denunce di cui agli articoli 10 e 12 e per il deposito delle firme di cui all'articolo 13 del disegno di legge, e conseguentemente per l'applicazione delle previste sanzioni.

Risulterà, altresì, di tutta evidenza come le prescrizioni di cui agli articoli 69 e 70 rispondano all'ovvia esigenza di provvedere sia ad una precisa disciplina della procedura elettorale, sia ad una razionale saldatura tra il vecchio ed il nuovo regime delle Camere (decadenza della giunta e nomina di un commissario, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, per l'ordinaria amministrazione; norme per l'espletamento delle elezioni; fissazione, per le prime elezioni, del termine di un anno dalla data della nomina del commissario, in relazione alla presumibile laboriosità della prima formazione delle liste elettorali).

I termini di cui all'articolo 71, relativi sia all'emanazione del regolamento-tipo di cui all'articolo 45 sia all'approvazione di questo da parte del consiglio, rispondono all'esigenza che gli uffici delle Camere dell'economia siano messi in grado di funzionare al più presto in conformità del presente disegno di legge.

Una particolare attenzione merita l'articolo 72, le cui prescrizioni — mentre da un lato riflettono il criterio di non privare le Camere dell'opera, quali segretari generali, di funzionari che abbiano una esperienza dell'ufficio almeno decennale, nonchè il criterio di non ledere lo stato giuridico e le legittime aspettative degli stessi funzionari — sono valse, nel contempo, ad eliminare l'unione personale di uffici che si realizzava con i segretari generali funzionari di Stato.

Il dettato dell'articolo 74, disponendo per la sistemazione, presso le Regioni, del personale avventizio delle Camere già retribuito a carico del disciolto fondo comune delle Camere stesse, è volto a conciliare le necessità umane di detto personale e dei suoi legittimi interessi con la necessità di adeguare il personale delle Camere alle loro effettive esigenze con l'eliminazione di ogni carico esuberante.

Ad un criterio di elementare giustizia risponde il disposto dell'articolo 73, che prevede la ripartizione fra le Camere interessate, in misura proporzionale ai versamenti dalle stesse effettuati, delle disponibilità sui fondi delle gestioni speciali comuni a più Camere.

Ed ai criteri di buona amministrazione cui è ispirato tutto il disegno di legge sono ispirate anche le prescrizioni di cui all'articolo 75, relative al periodo di gestione commissariale.

Infine, in omaggio ad un criterio di doverosa equità, si è consentito alle Camere dell'economia, in deroga al divieto di cui all'articolo 60 del disegno di legge, di corrispondere somme a funzionari dello Stato che abbiano svolto le funzioni di segretario generale di una o più Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura da almeno dieci anni ed abbiano diritto di optare per l'inquadramento nella pianta organica della nuova Camera provinciale dell'economia nella quale svolgano le proprie funzioni al momento dell'entrata in vigore del presente disegno di legge, rinunziando alla propria qualità di impiegati dello Stato, per quanto riguarda il periodo nel quale detto diritto di opzione è esercitabile.

Il presente disegno di legge è destinato ad incidere profondamente nella realtà economico-sociale del nostro Paese in un suo vasto ed importante settore, che viene sottoposto ad una nuova organica disciplina ispirata ai criteri della massima funzionalità degli istituti di cui si tratta, della buona amministrazione su un piano di assoluta certezza del diritto e di rigidi controlli sul piano finanziario ed ispirata, soprattutto, a democratizzare la vita di questo settore, attraverso la rappresentatività degli organi camerali, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico del nostro Paese.

Questo è in realtà l'unico tra i Paesi del mondo libero nel quale gli organi camerali non siano elettivi ma di investitura governativa come nei Paesi (Jugoslavia esclusa) a regime diverso da quello democratico di tipo occidentale (Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Romania e URSS).

Hanno invece amministratori elettivi le Camere dell'economia, qualificate come enti pubblici, dell'Austria, della Francia, della Germania, del Lussemburgo, della Turchia, e anche della Spagna e del Portogallo. Ed hanno amministratori elettivi le Camere dell'economia (esistenti quali associazioni libere) del Belgio, della Danimarca, della Finlandia, dell'Inghilterra, della Norvegia e della Svizzera.

Il presente disegno di legge tende appunto ad allineare il nostro Paese agli altri Paesi democratici, i quali al principio della rappresentatività degli organi delle rispettive Camere dell'economia (quali che ne siano i particolari ordinamenti e le peculiari diverse caratteristiche) hanno ispirato le proprie legislazioni in materia.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
ISTITUZIONE

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono enti pubblici dotati di personalità giuridica, costituiti in ogni provincia, ed assumono con l'entrata in vigore della presente legge la denominazione di Camere provinciali dell'economia.

Esse hanno sede nel capoluogo di provincia e possono organizzare uffici distaccati in altri comuni della provincia stessa.

Per le province di nuova creazione le Camere provinciali dell'economia sono istituite, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta della Regione competente e con il rispetto della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Negli articoli seguenti l'espressione abbreviata « le Camere » deve intendersi « le Camere provinciali dell'economia ».

TITOLO II
FUNZIONI

CAPO I
ATTRIBUZIONI

Art. 2.

Le Camere provinciali dell'economia rappresentano in modo unitario tutte le attività economiche della provincia di competenza, ne promuovono lo sviluppo economico con opportune iniziative, in armonia con gli interessi generali della Regione e dello Stato nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 3.

Le Camere provinciali dell'economia:

1) provvedono, nei modi e con le forme di cui al capo II di questo titolo, all'accertamento degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi nella provincia e danno pareri alla Commissione speciale permanente istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'accertamento degli usi generali in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152;

2) curano la tenuta del registro anagrafico delle imprese a norma degli articoli 10 e seguenti della presente legge;

3) raccolgono dati statistici e notizie sulla situazione e sulla congiuntura economica della provincia; nelle rilevazioni statistiche e in occasione di censimenti, le Camere fungono anche da organi provinciali dell'Istituto centrale di statistica, di cui eseguono le disposizioni;

4) rilasciano certificati di origine delle merci e carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio;

5) curano la formazione di mercuriali e listini dei prezzi e rilasciano certificati di congruità dei prezzi;

6) amministrano le borse di commercio, promuovono l'istituzione delle stanze di compensazione, in armonia con le vigenti disposizioni in materia;

7) autorizzano le vendite straordinarie e di liquidazione, a norma del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

8) esprimono all'Intendenza di finanza il parere sulla domanda di autorizzazione alle vendite a premio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 585, e successive modificazioni;

9) curano la formazione e la tenuta in base alle vigenti disposizioni:

dell'elenco interprovinciale degli spedizionieri;

del ruolo dei periti e degli esperti;

del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;

del ruolo degli agenti di affari in mediazione;

dell'albo provinciale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;

dell'albo degli agenti marittimi raccomandatari;

provvedono inoltre all'accertamento ed alla compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, a norma della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

10) curano la pubblicazione dell' « Elenco ufficiale dei protesti cambiari », di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 77;

11) gestiscono laboratori chimico-merceologici, istituiti a norma della legge 13 novembre 1940, n. 1767, e successive modificazioni;

12) promuovono, d'intesa con la Regione e nel rispetto delle leggi statali in materia, la fondazione di istituti di istruzione professionale, organizzano corsi d'istruzione professionale e propongono al Ministero della pubblica istruzione le modificazioni e gli adattamenti dei programmi di istruzione tecnica in relazione con le condizioni locali e le esigenze particolari;

13) possono promuovere la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie private in materia di produzione e distribuzione e regolarne il funzionamento; designano, a richiesta delle parti, arbitri per la risoluzione amichevole di controversie;

14) formulano pareri, effettuano designazioni e provvedono alle incombenze stabilite dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione di appartenenza di ciascuna Camera;

15) possono, previa stipula di apposite convenzioni, svolgere tutte le funzioni proprie delle Regioni o degli enti locali territoriali, che siano ad esse delegate.

Art. 4.

Le Camere provinciali dell'economia sono organi consultivi delle Amministrazioni del-

lo Stato, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle Regioni di appartenenza, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici per le questioni economiche di carattere locale.

CAPO II

ACCERTAMENTO DEGLI USI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, AGRARI E MARITTIMI

Art. 5.

Per l'accertamento degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi, la Camera provinciale dell'economia, esperite le necessarie indagini, formula uno schema che viene comunicato a tutte le organizzazioni professionali e di categoria ed affisso all'albo camerale per un mese.

Entro 45 giorni, chiunque ne abbia interesse può formulare per iscritto le proprie osservazioni allo schema predetto.

Sulla base dello schema e delle osservazioni viene redatto un progetto di raccolta, che deve essere approvato dal consiglio generale.

I pesi e le misure espressi negli usi con sistema diverso da quello metrico decimale devono essere indicati anche nei corrispondenti pesi e misure del sistema metrico decimale.

Art. 6.

La raccolta degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi è a disposizione di chiunque desideri prenderne visione; chiunque può, altresì, chiedere copia autentica di tutta o di parte della raccolta stessa e valersene in giudizio.

Le Camere provinciali dell'economia provvedono a dare notizia sul Foglio degli annunzi legali della rispettiva provincia dell'avvenuta pubblicazione della raccolta degli usi e delle eventuali sue modificazioni.

A quanto disposto nel capoverso che precede sarà provveduto entro tre mesi dall'approvazione della raccolta e delle intervenute modifiche da parte del consiglio generale.

Copia autentica della raccolta e delle modificazioni di cui all'articolo 5 è trasmessa entro tre mesi dalla sua approvazione, da parte del consiglio generale, ai Ministeri interessati ed a tutti gli organi giudiziari aventi giurisdizione nel territorio di competenza delle singole Camere.

Art. 7.

Gli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi accertati dalle Camere sono suscettibili in sede giudiziaria di prova contraria attraverso ogni mezzo di prova. Nella stessa sede è ammessa ogni prova per l'accertamento degli usi non accertati dalle Camere provinciali dell'economia.

Art. 8.

Le cancellerie giudiziarie danno notizia alle Camere provinciali dell'economia aventi sede nel territorio di loro competenza, entro tre mesi dal loro passaggio in giudicato, delle sentenze che accertano l'esistenza o la inesistenza di un uso commerciale, industriale, agrario o marittimo e sono tenute a rilasciare copia delle stesse a spese delle Camere richiedenti.

Art. 9.

Salva la facoltà delle Camere di procedere, su decisione della giunta camerale, alla revisione delle raccolte degli usi commerciali, industriali, agrari e marittimi, sempre che se ne ravvisi la necessità, le raccolte di detti usi dovranno essere aggiornate almeno ogni cinque anni.

Detta revisione periodica avviene con la procedura di cui all'articolo 5 della presente legge.

CAPO III

ANAGRAFE DELLE IMPRESE

Art. 10.

Chiunque, sia individualmente che in società con altri, eserciti attività industriali, commerciali, agricole o ausiliarie delle stesse, deve farne denuncia alla Camera provinciale dell'economia della provincia in cui esercita la propria attività.

Per le imprese agricole l'obbligo della denuncia grava sia su colui che eserciti l'impresa agricola sui fondi posseduti a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, sia su colui che eserciti tali imprese su fondi posseduti ad altro titolo.

Gli obbligati alla denuncia devono indicare gli associati nella conduzione dell'impresa.

Gli esercenti il commercio temporaneo devono farne, di volta in volta, denunzia alla Camera provinciale dell'economia nella cui circoscrizione esercitino il proprio commercio.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione alla sola Camera provinciale dell'economia della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le Camere provinciali dell'economia provvedono d'ufficio alla registrazione delle imprese e delle società che non abbiano presentato la denuncia o non l'abbiano presentata regolarmente, salvo l'applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Le Amministrazioni dello Stato, regionali, provinciali e comunali, gli enti previdenziali, le casse mutue dei coltivatori diretti e dei commercianti sono obbligati a fornire alle Camere provinciali dell'economia i dati in loro possesso, necessari per il controllo del registro anagrafico delle imprese e per la formazione delle liste elettorali di cui al successivo articolo 35.

Le Camere provinciali dell'economia aggiornano d'ufficio il registro sulla base delle risultanze del censimento dell'industria e del commercio.

Art. 12.

Per le società legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori.

La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla omologazione della costituzione della società o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a società regolarmente costituita o a singoli individui.

Alla denuncia della costituzione della società deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto della società e delle imprese singole.

La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento della società debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.

Art. 13.

I titolari, i procuratori delle imprese, gli amministratori ed i procuratori delle società sono obbligati a depositare le loro firme all'atto della denuncia o separatamente.

Nel caso di registrazione d'ufficio delle imprese e delle società di cui al precedente articolo 11, il deposito delle firme è fatto con atto separato nei termini stabiliti dalle Camere provinciali dell'economia interessate.

Art. 14.

In base alle denunce di cui agli articoli 10 e seguenti le Camere debbono compilare e tenere al corrente il registro anagrafico delle imprese della propria circoscrizione.

Sul registro anagrafico stesso le Camere debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'articolo 13.

Il registro anagrafico delle imprese può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e per tale esame nessun diritto è dovuto.

Art. 15.

In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di cui agli articoli 10 e 12 e di mancato deposito della firma di cui all'articolo 13, si applica l'ammenda da lire 2.000 a lire 12.000; in caso di denuncia non veritiera, la pena è dell'ammenda da lire 10.000 a lire 21.000.

Nell'ipotesi di omissione o ritardo nella denuncia o di mancato deposito della firma, il segretario generale, prima di deferire il contravventore all'autorità giudiziaria, gli comunica, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che egli può fare oblazione pagando, nel termine che gli sarà all'uopo prefisso, un terzo del massimo dell'ammenda prevista.

In caso di omissione della denuncia o di mancato deposito della firma l'oblazione non avrà effetto se non sarà presentata la denuncia o depositata la firma contestualmente all'oblazione.

TITOLO III

GLI ORGANI

Art. 16.

Sono organi della Camera:

1) il consiglio;
2) il presidente;
3) la giunta.

Art. 17.

Il consiglio è composto di 45 consiglieri elettivi e di 15 non elettivi per le Camere aventi sede in province con popolazione su-

periore a 700.000 abitanti e di 32 consiglieri elettivi e 10 non elettivi per le Camere aventi sede nelle altre province.

Art. 18.

Il consiglio dura in carica quattro anni.

Art. 19.

I consiglieri elettivi sono così ripartiti:

14 per gli industriali;
10 per i commercianti;
7 per gli agricoltori;
7 per i coltivatori diretti;
7 per gli artigiani,

nelle Camere aventi sede in province con popolazione superiore ai 700.000 abitanti, e:

10 per gli industriali;
7 per i commercianti;
6 per gli agricoltori;
5 per i coltivatori diretti;
5 per gli artigiani,

nelle altre Camere.

I consiglieri non elettivi rappresentano il lavoro dipendente.

Art. 20.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto dal consiglio nel proprio seno entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio stesso.

Per l'elezione a presidente sono necessari i due terzi dei voti espressi dai consiglieri votanti.

Nel caso che nel primo scrutinio non si realizzi su alcun consigliere la maggioranza dei due terzi, si procederà immediatamente ai successivi scrutini nei quali è sufficiente la metà più uno dei voti espressi dai consiglieri votanti.

Dopo la quinta votazione la presidenza verrà attribuita al consigliere che avrà realizzato la maggioranza relativa, ed in caso di parità al più anziano.

Il presidente dura in carica quattro anni.

Art. 21.

La giunta è composta dal presidente e da sette membri eletti in seno al consiglio, di cui cinque tra i membri elettivi ed in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dei coltivatori diretti e dell'artigianato e due tra i consiglieri che rappresentano il lavoro dipendente.

All'elezione della giunta si procede immediatamente dopo l'elezione del presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, votandosi separatamente da e tra i consiglieri dei singoli settori e da e tra i consiglieri che rappresentano il lavoro dipendente.

Per le questioni attinenti al personale partecipa alla giunta, con voto deliberativo, un impiegato camerale eletto dal personale stesso.

Art. 22.

Il consiglio delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni, sull'istituzione di aziende, gestioni e servizi speciali e sui relativi regolamenti.

Il consiglio nomina e revoca il personale, secondo le norme previste dal relativo regolamento, promuove iniziative, formula direttive generali sull'attività della Camera, esprime pareri e voti sulle questioni attinenti alle materie di competenza della Camera, che ad esso siano sottoposti dalle amministrazioni centrali e locali, nomina e revoca gli organi amministrativi delle aziende, delle gestioni e dei servizi speciali della Camera scegliendone i componenti nel proprio seno, nomina i rappresentanti dell'ente in organismi esterni per lo studio di particolari problemi, autorizza la concessione di contributi per somme superiori a 3 milioni di lire, nonchè le spese per importi eccedenti i 5 milioni di lire.

Il consiglio può, a maggioranza assoluta, avocare a sè la decisione di qualsiasi argomento.

Il consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie, l'una primaverile e l'altra autunnale, con preavviso di una settimana, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritor-

no, e in sessione straordinaria quando lo stabilisca il presidente o un quarto dei consiglieri, con preavviso minimo di 48 ore.

Le riunioni del consiglio non sono valide se ad esse non partecipano almeno i due terzi dei consiglieri in prima convocazione e la metà più uno di essi in seconda convocazione, da prefissarsi e comunicarsi unitamente alla fissazione e comunicazione della prima convocazione ed in ora cadente tra la ventiquattresima e la quarantottesima da quella della prima convocazione.

Per le questioni attinenti al personale partecipa al consiglio, con voto deliberativo, un impiegato camerale eletto dal personale stesso.

I singoli consiglieri hanno diritto di prendere visione di tutte le deliberazioni della giunta anche se escluse dalla pubblicazione e possono consultare tutti i documenti relativi all'amministrazione camerale.

Art. 23.

Le sedute del consiglio camerale sono pubbliche.

Il presidente ha però facoltà di proporre al consiglio di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.

La proposta può essere avanzata anche da uno o più consiglieri: per l'approvazione della proposta occorre in ogni caso la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 24.

Il consiglio deve insediarsi alla data stabilita dall'ufficio elettorale centrale e, comunque, non oltre i venti giorni dalla data della proclamazione degli eletti.

Art. 25.

Il consiglio camerale può essere sciolto quando, richiamato dal Ministero interessato all'osservanza di obblighi imposti per

legge alle Camere provinciali dell'economia, persista nel violarle, quando non riesca ad eleggere il presidente o la giunta, o quando per due successive sessioni non venga raggiunto neppure in seconda convocazione il numero legale. Lo scioglimento è ordinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e con lo stesso atto viene nominato un commissario straordinario per l'ordinaria amministrazione e per l'espletamento di nuove elezioni.

Il decreto deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio o di istituzione di una nuova Camera provinciale dell'economia, la data delle elezioni è fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi sei mesi e dieci giorni prima di tale data e non oltre un mese da quella dello scioglimento del consiglio o dell'istituzione di una nuova Camera provinciale dell'economia.

Nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di cui al comma precedente, deve costituirsi l'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 26.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera.

Il presidente convoca e presiede il consiglio e la giunta, impartisce le disposizioni per il regolare funzionamento degli organi e degli uffici camerali, provvede perchè sia data tempestiva esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta.

Su autorizzazione della giunta promuove giudizi contro terzi o resiste a giudizi proposti da terzi contro la Camera.

In caso di sua temporanea assenza o di suo temporaneo impedimento, il presidente è sostituito dal componente della giunta più anziano per età.

Nel caso che l'impedimento si protragga oltre i tre mesi, si procederà, entro quindici giorni dalla scadenza dei tre mesi, all'elezione del nuovo presidente.

Art. 27.

La giunta predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie che non rientrino nella competenza del consiglio; in casi di comprovata urgenza può anche deliberare sulle materie di competenza del consiglio. In siffatta ipotesi, le deliberazioni relative debbono essere comunicate a tutti i consiglieri con lettera raccomandata entro ventiquattro ore dalla loro assunzione ed essere sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima adunanza immediatamente successiva alla data delle delibere stesse, salva la richiesta di convocazione immediata da parte di un terzo dei consiglieri, nel qual caso dovrà procedersi a detta convocazione entro tre giorni dalla richiesta.

Ove la metà più uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta, sarà sospesa l'esecuzione delle deliberazioni di competenza del consiglio assunte dalla giunta.

La giunta è convocata dal presidente o quando lo richiedano almeno tre componenti della giunta stessa.

La giunta può costituire commissioni speciali, composte di consiglieri e presiedute da un proprio membro, cui affidare il compito di studiare particolari problemi, per riferire sugli stessi, e cui delegare il potere di deliberare su materie di propria competenza. La composizione delle commissioni deve essere analoga a quella della giunta stessa.

Art. 28.

Le cariche camerali sono gratuite.

Il presidente, i componenti della giunta e i consiglieri debbono però essere rimborsati delle spese dimostratamente sostenute nell'espletamento di compiti inerenti alla carica.

Art. 29.

Le deliberazioni degli organi camerali sono valide se adottate con la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui siano prescritte maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti, il voto del presidente vale come due voti.

Art. 30.

L'elezione dei membri elettivi del consiglio si effettua con il sistema maggioritario.

Art. 31.

Sono elettori ed eleggibili a consiglieri gli industriali, i commercianti, gli agricoltori, i coltivatori diretti e gli artigiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano cittadini italiani e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

In particolare sono elettori ed eleggibili:

a) i titolari di imprese individuali industriali, commerciali, artigiane ed agricole;

b) un legale rappresentante a norma di statuto, designato dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, per le società di capitali;

c) un socio designato dall'assemblea con delega autenticata dal presidente di questa, per ogni società di persone;

d) un legale rappresentante a norma di statuto, designato dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, per ogni società cooperativa.

Le singole imprese, personali o costituite in forma di società, industriali, commerciali, artigiane od agricole, partecipano all'elezio-

ne dei consigli nelle province in cui abbiano la sede principale o succursale o filiale.

Le persone che esercitino in forma individuale più imprese in settori diversi di attività hanno un voto per ogni settore in cui svolgano una o più attività, e sono eleggibili in ciascuna delle categorie di consiglieri elettivi, previste dall'articolo 19, nelle quali svolgano le attività stesse.

Ogni impresa, sia individuale sia in forma sociale o cooperativa, partecipa all'elezione con un voto per provincia e per settore.

Art. 32.

L'appartenenza alle singole categorie è determinata come segue:

a) per gli industriali dall'esercizio di una attività diretta alla produzione di beni o di servizi, di trasporto per terra, per acqua o per aria, di una attività privata bancaria o finanziaria o assicurativa, di altra attività non commerciale ausiliaria delle precedenti, che comporti l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2195 del codice civile;

b) per i commercianti dall'esercizio di una attività intermediaria nella circolazione dei beni, autonoma o svolta in base a rapporti di mandato, di commissione, di spedizione, di agenzia, di mediazione, semprechè i titolari siano in possesso delle relative autorizzazioni e licenze previste dalla legge;

c) per gli imprenditori agricoli dall'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, semprechè non si tratti di coltivatori diretti in base al punto successivo;

d) per i coltivatori diretti dal possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione dei consigli delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

e) per gli artigiani dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane tenuto dalla Commissione provinciale per l'artigianato in base alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 33.

I consiglieri non elettivi sono nominati, nei giorni anteriori alla data fissata per le elezioni dei consiglieri elettivi, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, che li scelgono tra i dipendenti di imprese private, i quali abbiano nella provincia la loro residenza.

Due dei consiglieri non elettivi nelle Camere sedenti in province con più di 700.000 abitanti ed uno nelle altre devono essere designati dalle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda, che li debbono scegliere sempre tra i dipendenti di aziende private, le quali abbiano la loro sede sociale o loro stabilimenti o rappresentanze nella provincia.

I consiglieri non elettivi devono possedere gli stessi requisiti ed hanno gli stessi diritti e doveri dei consiglieri elettivi.

Art. 34.

Non sono eleggibili a consiglieri:

1) i senatori della Repubblica;

2) i deputati al Parlamento;

3) i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

4) gli impiegati dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni, di enti pubblici, e coloro che comunque abbiano con la Camera provinciale dell'economia rapporto retribuito o di dipendenza;

5) coloro che hanno lite pendente con la Camera;

6) coloro che, avendo debito liquido verso la Camera, siano stati da essa posti in mora;

7) coloro che hanno parte in servizi retribuiti, in esazione di diritti o di tributi, in somministrazioni o appalti nell'interesse della Camera o in imprese, aventi scopo di lucro, che in qualsiasi modo siano sovvenzionate dalla Camera stessa.

Non possono contemporaneamente far parte del consiglio i consanguinei fino al

secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa società semplice o in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa società in accomandita semplice o per azioni, i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle cooperative che, operando nella provincia, siano rappresentate nel consiglio ai sensi dell'articolo 31.

Le stesse cause di incompatibilità valgono per i consiglieri designati da parte delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda e dei lavoratori.

Nei casi in cui ricorrano gli estremi delle incompatibilità di cui al presente articolo si procede ai sensi del successivo articolo 44.

Art. 35.

Almeno 180 giorni prima della scadenza del consiglio, è costituito presso la Camera un ufficio elettorale centrale, composto da un magistrato d'appello che lo presiede, nominato con decreto del primo presidente della corte d'appello competente per territorio, dal segretario generale della Camera e da sei funzionari direttivi della Camera più elevati in grado, uno dei quali assume le funzioni di segretario del predetto ufficio.

Almeno 150 giorni prima della scadenza del consiglio, l'ufficio elettorale provvede alla fissazione della data delle elezioni, che dovrà cadere di domenica, dandone notizia per pubblico manifesto ed inserzione sui quotidiani editi nella provincia.

Entro il centoventesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, le società alla fissazione della data delle elezioni, che devono comunicare all'ufficio elettorale il nome del socio o del legale rappresentante da esse designato a partecipare attivamente e passivamente all'elezione dei consigli a norma dell'articolo 31.

Entro il novantesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, l'ufficio elettorale provvede:

1) a compilare e pubblicare, per un periodo di dieci giorni, all'albo camerale e a

quelli dei comuni della provincia, le liste elettorali;

2) a fissare il numero e le sedi delle sezioni elettorali, dandone notizia per pubblico manifesto.

Gli stessi termini sono rispettati nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 25.

Art. 36.

Entro cinque giorni dalla data di scadenza della pubblicazione delle liste elettorali, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso le liste elettorali a una commissione presieduta dal primo presidente della corte d'appello competente per territorio o da un magistrato da lui delegato e composta da due magistrati di appello, nominati dallo stesso primo presidente della corte d'appello.

Tale commissione, assistita da un cancelliere della corte d'appello, decide sui ricorsi e provvede, sulla base delle decisioni adottate, alla formazione degli elenchi definitivi degli elettori.

Le decisioni debbono essere adottate entro quindici giorni dall'ultimo giorno utile per la proposizione dei ricorsi e gli incarti relativi debbono essere trasmessi all'ufficio elettorale centrale entro cinque giorni dall'adozione delle decisioni.

In mancanza di ricorsi, le liste elettorali compilate dall'ufficio elettorale centrale diventano definitive.

Art. 37.

Non più tardi di dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede, tramite i sindaci dei comuni, alla distribuzione dei certificati elettorali.

I certificati debbono contenere il nome, il cognome, il luogo e la sede di nascita dell'elettore, la categoria per la quale l'elettore è iscritto, il comune di residenza.

L'elettore iscritto a più categorie ha diritto di ricevere un corrispondente numero di certificati.

Art. 38.

In ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale composto da un presidente, un vice presidente e tre scrutatori. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal presidente della corte d'appello competente per territorio, fra magistrati anche a riposo, tra gli avvocati e procuratori iscritti all'albo e tra i funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, l'ufficio elettorale centrale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori ai consigli della provincia, che abbiano completato almeno la promozione alla scuola dell'obbligo.

Ai nominati l'ufficio notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Al seggio è addetto un segretario scelto prima dell'insediamento del seggio elettorale dal presidente del seggio stesso preferibilmente tra i funzionari dello Stato, della Regione, della provincia, del comune o della Camera provinciale dell'economia.

Il vice presidente sostituisce il presidente nello svolgimento delle operazioni elettorali e ne fa le veci in caso di temporana assenza o impedimento.

Art. 39.

Le votazioni hanno inizio alle ore 8 del giorno stabilito per le elezioni e termine alle ore 20 del giorno stesso.

Per quanto concerne la procedura per la costituzione del seggio elettorale e per le operazioni preliminari alle votazioni, la disciplina delle votazioni e quella per le operazioni di scrutinio, i poteri del presidente del seggio, la polizia dell'adunanza, le indennità spettanti ai componenti del seggio, le pene comminate a coloro che violano le leggi e i regolamenti in materia elettorale, si applicano le norme sull'elezione dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Art. 40.

Le schede per le elezioni devono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ciascuna scheda deve comunque portare, in maniera ben visibile, la indicazione della categoria a cui appartiene l'elettore che la deve usare.

Per l'elezione dei consigli con 45 membri ciascun elettore, a seconda della propria categoria, ha diritto di votare:

10 nomi per gli industriali;
7 nomi per i commercianti;
5 nomi per gli agricoltori;
5 nomi per i coltivatori diretti;
5 nomi per gli artigiani.

Per l'elezione dei consigli con 32 membri ciascun elettore, a seconda della propria categoria, ha diritto di votare:

7 nomi per gli industriali;
5 nomi per i commercianti;
4 nomi per gli agricoltori;
4 nomi per i coltivatori diretti;
4 nomi per gli artigiani.

Nel caso in cui su una scheda vengano espressi voti in eccesso si hanno per voti validi quelli rientranti, secondo l'ordine in cui sono stati espressi, nel numero fissato per ogni categoria.

Nel caso in cui sulle schede figurino voti espressi per candidati di categoria diversa da quella dell'elettore, detti voti si avranno come non espressi.

Art. 41.

Il seggio elettorale si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni attinenti alle operazioni elettorali.

Delle contestazioni insorte e delle decisioni adottate dovrà farsi menzione nel verbale.

Il processo verbale delle elezioni deve essere inviato, a cura del presidente del seggio, all'ufficio elettorale centrale.

Art. 42.

L'ufficio elettorale centrale si riunisce, entro otto giorni dal termine delle operazioni di voto, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle contestazioni insorte, fa il computo dei voti e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito di ciascuna categoria.

Il risultato delle elezioni è notificato agli eletti e comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla amministrazione regionale.

Art. 43.

Contro le decisioni adottate dall'ufficio elettorale centrale sulle controversie insorte, è ammesso ricorso alla corte d'appello competente per territorio.

Art. 44.

Qualora risultino elette persone che a norma dell'articolo 34 della presente legge non possano far parte contemporaneamente del consiglio, viene esclusa quella che ha riportato un minor numero di voti.

In caso di parità di voti, viene esclusa quella meno anziana per età.

Qualora un elettore, svolgente più attività, venga eletto nel consiglio di rappresentanza di più categorie, ha diritto di scegliere la categoria che rappresenterà nel consiglio.

Qualora risulti eletto alcuno che, a norma degli articoli 31 e 34 della presente legge, sia ineleggibile, è proclamato eletto colui che nella stessa categoria ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

In caso di parità di voti, ha la preferenza il più anziano per età.

Analogamente si procede per le vacanze che successivamente possono verificarsi per morte, rinunzia, dimissioni o perdita dei requisiti per l'eleggibilità.

Decade dalla carica di consigliere:

1) chi perde i requisiti per l'eleggibilità;

2) chi, senza regolare congedo, non prenda parte a metà almeno delle sedute di ciascuna sessione ordinaria.

In caso di decadenza di un consigliere elettivo, la quale deve essere proclamata con deliberazione motivata dal consiglio, questo provvede alla surrogazione chiamando a far parte del consiglio stesso colui che, nell'ambito della categoria cui appartiene il componente decaduto, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti.

In tutti i casi previsti nel presente articolo e nell'articolo 34 che investano un consigliere non elettivo, questo dovrà essere sostituito con le modalità indicate dall'articolo 33.

Nel caso particolare di incompatibilità per consanguineità o affinità tra i consiglieri elettivi e non elettivi, saranno i secondi ad essere esclusi procedendosi alla loro sostituzione ai sensi del precedente articolo 33.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 45.

La pianta organica e lo stato giuridico del personale camerale sono disciplinati da un regolamento approvato dal consiglio, in conformità ad un regolamento-tipo, da emanarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro ed anche con le Camere provinciali dell'economia.

In tale regolamento non potranno essere contemplate norme che, in qualunque maniera, menomino i diritti acquisiti e le legittime aspettative del personale dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle attuali Camere di commercio, che sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

La pianta organica di cui al presente articolo dovrà prevedere la ripartizione del personale — cui sarà preposto un segretario generale — in quattro carriere: direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Art. 46.

La nomina del segretario generale avverrà mediante concorso nazionale per titoli e per esami al quale potranno partecipare i funzionari della carriera direttiva di tutte le Camere provinciali dell'economia, con un'anzianità nella carriera stessa di almeno dieci anni, ed i segretari generali.

Art. 47.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente articolo sarà formata da un magistrato, designato dal primo presidente della corte d'appello nel cui distretto ha sede la Camera che bandisce il concorso stesso, che la presiede; da due professori universitari ordinari, uno in discipline economiche ed uno in discipline giuridiche, nominati dal presidente della Camera provinciale dell'economia interessata su designazione del rettore dell'università a questa più vicina; nonchè dal presidente medesimo.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un cancelliere designato dal citato primo presidente della corte d'appello.

Art. 48.

Le modalità di svolgimento del concorso, di cui all'articolo 46, della prova di esame, consistente in un colloquio, le categorie di titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria ed il punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria di titoli ed alla prova di esame sono stabiliti dal regolamento sullo stato giuridico del personale camerale di cui all'articolo 45.

Tale regolamento stabilisce altresì lo stato giuridico del segretario generale.

Art. 49.

L'assunzione del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria non può avvenire se non per i gradi iniziali delle singole carriere e per pubblico concorso per esami.

Art. 50.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente articolo sono composte:

a) per l'assunzione del personale della carriera direttiva, da un magistrato di cassazione o equiparato, con funzioni di presidente, da un professore universitario ordinario di discipline giuridiche, da un professore universitario ordinario di discipline economiche, dal segretario generale della Camera e da un funzionario camerale della carriera direttiva di qualifica non inferiore a quella massima prevista dall'organico; fungerà da segretario un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno quindici anni di servizio;

b) per l'assunzione di personale della carriera di concetto, da un magistrato di cassazione o equiparato, con funzioni di presidente, da due professori di scuola media superiore, dal segretario generale, da un funzionario camerale della carriera direttiva di qualifica non inferiore a quella massima prevista dall'organico; fungerà da segretario un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno dieci anni di servizio;

c) per l'assunzione del personale della carriera esecutiva, dal presidente della Camera, con funzioni di presidente, dal segretario generale della Camera, da un professore di scuola media e da un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno quindici anni di servizio; fungerà da segretario un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno sei anni di servizio;

d) per l'assunzione del personale della carriera ausiliaria, da un componente la giunta camerale, con funzioni di presidente, dal segretario generale, da due funzionari

camerali della carriera direttiva con almeno dieci anni di servizio; fungerà da segretario un funzionario camerale della carriera direttiva con almeno sei anni di servizio.

Le commissioni giudicatrici potranno essere eventualmente integrate da altri membri aggiunti, qualora i bandi di concorso prevedano quali materie d'esame, obbligatorie o facoltative, le lingue straniere, la dattilografia, la stenografia o l'uso di macchine elettroniche.

Art. 51.

I segretari generali ed il personale delle quattro carriere non potranno essere rimossi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè sospesi, se non nei casi ed alle condizioni seguenti, oltre che per causa di illecito penale:

1) non potranno essere rimossi, nè collocati a riposo d'ufficio, se non quando abbiano dimostrato di non essere più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica, o quando abbiano dato prova di abituale negligenza;

2) non potranno essere sospesi, e per la durata massima di tre mesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri.

Art. 52.

I provvedimenti di cui all'articolo precedente saranno di competenza del consiglio camerale in seduta segreta con deliberazione motivata, approvata a maggioranza di due terzi dei consiglieri, se da assumersi nei confronti del segretario generale; mentre saranno di competenza della giunta, se da assumersi nei confronti del restante personale.

Detti provvedimenti non potranno essere assunti senza previa contestazione degli addebiti, con congruo termine per le discolpe, e contro gli stessi sarà proponibile ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 53.

Il trattamento economico del personale verrà stabilito ed aggiornato dal consiglio, con deliberazione approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del tesoro.

Art. 54.

È fatto divieto alla Camera di distaccare, anche temporaneamente, personale presso altri enti od uffici pubblici, di assumere personale avventizio a tempo sia indeterminato che determinato, nonchè di avvalersi dell'opera di consulenti e, comunque, di prestazioni professionali di elementi esterni all'amministrazione camerale se non per singoli e specifici lavori tecnici, per i quali non esista personale qualificato nei ruoli dell'organico della Camera.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE DELLE CAMERE

Art. 55.

L'esercizio finanziario delle Camere provinciali dell'economia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione per ciascun esercizio deve esser sottoposto all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

Il bilancio di previsione, il rendiconto finanziario e il rendiconto patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro.

Art. 56.

I beni formanti il patrimonio di ciascuna Camera provinciale dell'economia sono inventariati in appositi registri.

Il patrimonio della Camera provinciale dell'economia deve essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge.

Le disponibilità liquide devono essere depositate presso la Banca d'Italia o banche di interesse nazionale o casse di risparmio o presso altri istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 57.

È fatto divieto alle Camere di creare fondi comuni a più Camere, o speciali, che siano comunque gestiti fuori del bilancio camerale.

Art. 58.

La formazione e la stipulazione dei contratti delle Camere provinciali dell'economia avviene con le modalità previste dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 59.

Per la realizzazione delle finalità istituzionali e per l'assunzione di iniziative d'interesse economico generale le Camere possono istituire, con provvedimento del consiglio, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri interessati, aziende speciali; possono, inoltre, assumere partecipazioni in società e consorzi, aventi personalità giuridica, costituiti per la realizzazione delle iniziative predette.

Le Camere non possono assumere partecipazioni in organismi privi di personalità giuridica, nè contribuire comunque finanziariamente ad essi.

La concessione di contributi, da effettuarsi esclusivamente per finalità di incentivazione economica provinciale, fa sorgere l'obbligo alla presentazione del rendiconto sull'impiego del contributo stesso.

Art. 60.

È fatto divieto alle Camere di corrispondere a qualsiasi titolo emolumenti a funzionari dello Stato o di altri enti pubblici, agli

stessi possono essere corrisposti solo gettoni di presenza per partecipazione a commissioni istituite in base a provvedimenti legislativi.

Parimenti non possono essere poste a carico della Camera le spese per il funzionamento di uffici dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, con eccezione dell'Unione italiana delle Camere.

TITOLO VI

VIGILANZE MINISTERIALI O REGIONALI

Art. 61.

Le Camere provinciali dell'economia sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 62.

Le deliberazioni della giunta e del consiglio generale debbono essere pubblicate all'albo camerale e tenute ivi esposte una settimana entro quindici giorni dal giorno dell'adunanza in cui furono prese.

Il consiglio e la giunta camerale, dandone comunicazione al consiglio, possono decidere che la pubblicazione di deliberazioni di carattere riservato, che non interessino il bilancio, venga omessa o ritardata.

L'elenco delle deliberazioni viene comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i sette giorni successivi alla pubblicazione.

Il segretario generale della Camera è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Chiunque può ottenere, mediante pagamento di un diritto, copia delle deliberazioni pubblicate.

Art. 63.

Le deliberazioni delle Camere provinciali dell'economia non sottoposte a speciale approvazione, divengono esecutive dopo il periodo della pubblicazione.

Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso di metà più uno dei componenti il consiglio o la giunta camerale.

Art. 64.

Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo, lo storno dei fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, la stipulazione dei mutui, la costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e la partecipazione ad essi, la stipulazione dei contratti che comportino una spesa superiore di 9.000.000 di lire, i provvedimenti riguardanti il personale.

Sono soggette altresì ad approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le deliberazioni che determinino impegni od oneri o variazioni nel patrimonio camerale di valore superiore a lire 9.000.000, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti per titolo e per entità da disposizioni di legge o da impegni contrattuali e da deliberazioni precedentemente approvate dal Ministero stesso, di cui al comma precedente.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle deliberazioni il Ministero deve pronunciare il rifiuto di approvazione delle deliberazioni che ritenga illegittime; in assenza, tali deliberazioni si intenderanno approvate.

Il Ministero non può adottare d'ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dalle Camere o riformare i provvedimenti stessi.

Sono salve le disposizioni sulle deliberazioni concernenti le Borse.

Delle spese fatte dalle Camere senza la necessaria autorizzazione e di quelle che esse abbiano sostenuto con inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente o solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

Art. 65.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni che necessitino di approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato entro il termine stabilito dall'articolo 62, le medesime si intendono decadute.

Qualora gli organi della Camera o delle aziende, gestioni o servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge o per regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ordinare il compimento degli atti necessari.

TITOLO VII

RISORSE FINANZIARIE

Art. 66.

Le Camere provinciali dell'economia provvedono alle spese per il loro funzionamento con le seguenti entrate:

a) diritti sulle iscrizioni nei ruoli, albi ed elenchi tenuti dalle Camere, e diritti sui certificati dalle stesse rilasciati secondo la misura indicata nella tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49;

b) eventuali rendite patrimoniali, contributi, donazioni ed eredità di enti pubblici o provenienti da privati;

c) entrate derivanti dalle gestioni di aziende speciali o dalla partecipazione alle stesse;

d) diritti sui servizi di Borsa ove questa esista.

Art. 67.

Alle Camere provinciali dell'economia è attribuita una quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale quota è fissata annualmente nella legge finanziaria prevista dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 68.

Per le mancate o non veritiere denunce di cui agli articoli 10 e 12 e per il mancato deposito di firme di cui all'articolo 13 della presente legge, relative ad imprese già esistenti, le sanzioni di cui all'articolo 15 vengono applicate dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 69.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le attuali giunte decadono e nello stesso termine verrà in loro vece nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un commissario per ogni Camera.

Entro 30 giorni dalla nomina del commissario verrà costituito presso la Camera l'ufficio elettorale di cui all'articolo 35 della presente legge il quale dovrà provvedere a tutte le operazioni ad esso affidate dalla presente legge.

Le elezioni dovranno aver luogo entro un anno dalla data della nomina del commissario.

Entro 30 giorni dalla costituzione dell'ufficio elettorale centrale le società di cui all'articolo 31 dovranno comunicare all'ufficio stesso il nome del socio o del legale rappresentante da esse designato a partecipare attivamente o passivamente all'elezione dei consigli a norma dell'articolo 31 stesso.

Non appena portate a termine le operazioni di compilazione delle liste elettorali, l'ufficio elettorale provvederà: a fissare la data delle elezioni, che dovrà cadere di domenica, dandone notizia per pubblico manifesto; a pubblicare, per un periodo di giorni 10, all'albo camerale e a quelli dei comuni della provincia, le liste elettorali; a fissare il numero e le sedi delle sezioni elettorali dandone notizia per pubblico manifesto.

Le elezioni dovranno avvenire non prima di 90 giorni dalla pubblicazione dei manifesti di cui al comma precedente.

Le elezioni si svolgeranno con le modalità e i termini stabiliti nella presente legge in quanto compatibili con quelli sopra indicati.

Art. 70.

Il consiglio deve insediarsi alla data stabilita dall'ufficio elettorale centrale, e comunque non oltre i 20 giorni dalla data della proclamazione degli eletti.

Entro 15 giorni dalla data dell'insediamento dovrà provvedere alla elezione del presidente e della giunta secondo quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della presente legge.

Il commissario cesserà dall'incarico all'atto in cui verranno eletti il presidente e la giunta.

Art. 71.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve essere emanato il regolamento-tipo di cui all'articolo 45.

Entro tre mesi dal proprio insediamento il consiglio deve approvare il regolamento di cui all'articolo 45 stesso e stabilire il trattamento economico del personale.

Art. 72.

I segretari generali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico qualora:

a) siano funzionari di ruolo della carriera direttiva della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella quale svolgono le funzioni di segretario generale;

b) siano funzionari di ruolo di una carriera direttiva dello Stato, abbiano svolto le funzioni di segretario generale di una o più Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per almeno 10 anni e rinuncino alla propria qualità di impiegati dello Stato optando per l'inquadramento nella

pianta organica, disciplinata a norma del precedente articolo 51, della Camera provinciale dell'economia nella quale svolgono le proprie funzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali funzionari debbono esercitare il proprio diritto di opzione entro tre mesi dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 45 e dei provvedimenti con i quali viene stabilito il trattamento economico del personale di cui all'articolo 53.

Nelle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in cui sia in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge un segretario generale che non ha diritto a conservare l'incarico, questi decadrà all'atto della nomina del commissario e ne svolgerà le funzioni in via provvisoria un funzionario camerale scelto tra i funzionari del grado più elevato dal commissario stesso.

Art. 73.

I fondi e le gestioni speciali comuni a più Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comunque finanziati, sono sciolti e le disponibilità degli stessi ripartite tra le Camere stesse in misura proporzionale ai versamenti da queste effettuati.

Art. 74.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a sistemare in un particolare ruolo il personale avventizio delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, già retribuito a carico del disciolto fondo comune delle Camere stesse, concordando con le Regioni il passaggio dello stesso negli organici delle Regioni di residenza.

In ogni caso tale personale non può essere chiamato a riprendere servizio presso le singole Camere.

Art. 75.

I commissari devono curare l'espletamento degli affari di ordinaria amministrazione della Camera di commercio, industria, arti-

gianato ed agricoltura per la quale siano stati nominati.

Essi dovranno inoltre provvedere entro tre mesi dalla propria nomina:

a) a depositare presso la Banca d'Italia o banche di interesse nazionale o casse di risparmio o altri istituti di credito di diritto pubblico, o a investire in titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati per legge, eventuali fondi comunque gestiti fuori del bilancio camerale;

b) a liquidare ed a depositare o investire come al punto precedente le proprie partecipazioni a fondi comuni a più camere e ad organismi di qualsiasi genere privi di personalità giuridica.

Art. 76.

Il divieto di cui all'articolo 60 della presente legge non si applica ai funzionari statali di cui all'articolo 72, lettera *b*), della presente legge, che si trovino nelle condizioni per esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 72, lettera *b*) citata, durante il periodo in esso previsto per l'esercizio della opzione.